

# Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legislazione e Prassi

N. 4 | Aprile 2025

**Deloitte.**

# In questo numero:

## LEGISLAZIONE

- Riforma del sistema delle accise: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025 il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”. Il provvedimento è entrato in vigore il 5 aprile 2025.
- Determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.”. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 aprile 2025.
- Conversione Decreto Bollette: il D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto Bollette), recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 30 aprile 2025.

## PRASSI

### Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 90 del 7 aprile 2025: Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – determinazione della deducibilità – articoli 86, comma 2, 95 e 109, comma 5, del TUIR.
- Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025: Rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina CFC.

### Imposte indirette

- Risposta a Interpello n. 85 del 1° aprile 2025: Trattamento fiscale di un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d’appello.

### Fiscalità Internazionale

- Risposta a Interpello n. 93 del 9 aprile 2025: Interessi corrisposti da una società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) residente nel territorio dello Stato alla società controllante di altro Stato membro UE – applicabilità del regime di “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea” di cui all’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600/1973.

# Legislazione

**Riforma del sistema delle accise: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025 il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”. Il provvedimento è entrato in vigore il 5 aprile 2025.**

Il D.Lgs. n. 43/2025, in attuazione della legge n. 111/2023 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, apporta una serie di modifiche e innovazioni al Testo Unico Accise (“TUA”) di cui al D.Lgs. n. 504/1995 mirate ad una maggiore armonizzazione del settore, tanto a livello sostanziale quanto procedurale, al fine di aggiornare la disciplina ai principi unionali dettati in materia e introdurre una maggiore informatizzazione volta alla semplificazione del sistema. Alcune delle principali novità apportate dal D.Lgs. n. 43/2025 riguardano l’introduzione della nuova figura del “soggetto obbligato accreditato” (“SOAC”), la revisione integrale della tassazione del gas naturale e dell’energia elettrica e nuove aliquote per i carburanti.

## **Soggetto obbligato accreditato, c.d. “SOAC”**

La prima novità riguarda l’introduzione, ad opera dell’art. 1 del Decreto in oggetto, di una nuova figura, ossia quello del soggetto obbligato accreditato (c.d. “SOAC”), che è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. Tale soggetto assume una specifica denominazione, in relazione al settore di attività in cui opera: SOAC-PE (soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke), SOAC-BA (soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni), SOAC-T (soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi), SOAC-GE (soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica). Il Decreto prevede poi quelli che sono: (i) i requisiti di ammissione; (ii) il riconoscimento della qualifica; (iii) l’attivazione dei benefici dopo che si è ottenuta la qualifica; e (iv) la fase di monitoraggio e di revoca della qualifica.

## **Prodotti sottoposti ad accisa**

Il Decreto in oggetto apporta delle modifiche all’art. 21 del TUA, in particolare: (i) vengono soppresse alcune norme che prevedevano l’esonero dal prestare cauzione sul pagamento dell’accisa ai fini di coordinamento con la nuova disciplina di agevolazione fiscale prevista per il SOAC; (ii) vengono introdotte alcune norme in materia di consumi specifici convenzionali ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato I del medesimo D.Lgs. che riporta l’elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote.

## **Gas naturale**

Viene revisionato il settore delle accise sul gas naturale (artt. 26 ss. del TUA), a partire da una nuova nomenclatura che distingue ora, ai fini della determinazione dell’accisa, tra “usi domestici” e “usi non domestici” (in luogo della precedente che prevedeva la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”). Vengono altresì introdotte nuove disposizioni che stabiliscono l’ambito di applicazione dell’accisa sul gas naturale, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita, la disciplina in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione, nonché dei soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

## **Energia elettrica**

Anche il settore delle accise sull’energia elettrica (art. 52 ss. del TUA) è stato inciso dalle novità che, in particolare, hanno interessato il momento impositivo, i soggetti obbligati all’applicazione dell’accisa, il rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio, la definizione e la disciplina delle “officine elettriche”, nonché la disciplina in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica.

## **Nuove aliquote per i carburanti**

Vi sono anche disposizioni in tema di sussidi ambientalmente dannosi, che porteranno ad un riavvicinamento delle aliquote dei carburanti nei prossimi anni. Ad essere colpito sarà soprattutto il gasolio, che subirà un incremento d’imposta al fine di disincentivarne l’uso in quanto prodotto inquinante; verranno, invece, agevolati in termini d’imposta altri prodotti sostenibili, quali ad esempio il carburante HVO (“Hydrotreated Vegetable Oil”) a base di olii vegetali.

## **Altre novità**

Infine, sono state oggetto di intervento anche altri settori, quali:

- imposte sulla produzione e sui consumi, comprese le relative sanzioni penali e amministrative;

- rivendita dei tabacchi, con particolare attenzione agli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti da tabacco per mezzo di patentino;
- esercizio di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa;
- estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
- estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi sottoposti ad accisa, contenenti nicotina per l'assorbimento umano senza combustione e senza inalazione;
- prestazione della cauzione;
- rilascio delle concessioni per le rivendite di tabacchi;
- durata dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti da tabacco.

**Determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.”. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 aprile 2025.**

Il D.L. n. 55/2025 introduce norme di coordinamento tra il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, e la Legge di Bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in relazione alla riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre prevista, inizialmente, solo in via temporanea per il periodo d'imposta 2024 e poi confermata a regime dal periodo d'imposta 2025.

Si rammenta che l'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 216/2023 ha disposto per il solo periodo d'imposta 2024 una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF: con tale modifica si è, infatti, passati da quattro aliquote (23%, 25%, 35% e 43%) a tre aliquote (23%, 35% e 43%) e da quattro scaglioni (fino a 15.000 euro, oltre 15.000 fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000) a tre scaglioni (fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000), mediante l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito complessivo IRPEF, applicando un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro (mentre in precedenza era prevista l'aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro).

Per il periodo d'imposta 2024, inoltre, l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 216/2023 ha innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), primo periodo del TUIR.

Tali misure – che all'atto della loro introduzione dovevano avere unicamente applicazione transitoria nel solo periodo d'imposta 2024 – sono state confermate e messe a regime dall'art. 1, co. 2, della Legge di Bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024) a decorrere dal periodo d'imposta 2025. Tuttavia, il legislatore non aveva eliminato la clausola di salvaguardia contenuta nel co. 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023, la quale stabiliva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025 dovesse assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, anche per il calcolo degli acconti 2025 il contribuente avrebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per il periodo d'imposta 2023.

Al fine di porre rimedio a tale problema, è stato emanato il D.L. n. 55/2025, che è intervenuto sul citato co. 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023, eliminando il riferimento al periodo d'imposta 2025: in tal modo, è stato evitato che i contribuenti effettuino un versamento di fatto non dovuto, in considerazione della riduzione definitiva degli scaglioni IRPEF.

**Conversione Decreto Bollette: il D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto Bollette), recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 30 aprile 2025.**

Nel Decreto Bollette convertito si annoverano diverse misure finalizzate a **ridurre il costo dell'energia per le imprese**, tra cui:

- l'azzeramento della parte della componente ASOS (oneri di sistema relativi al sostegno delle energie rinnovabili) applicata all'energia prelevata per clienti non domestici forniti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt;
- lo stanziamento di 600 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;
- l'estensione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese anche alle strutture assistenziali, sanitarie e sociosanitarie;
- l'incremento di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, delle risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a coprire parte dei costi energetici sostenuti dagli impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021.

Inoltre, viene introdotta una **disciplina transitoria per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**: al riguardo, si rammenta, infatti, che l'art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, come modificato dall'art. 1, co. 48, della Legge di Bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente; tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi "plug in". Il Decreto Bollette convertito interviene sull'applicazione dei criteri di tassazione dei fringe benefit connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, garantendo l'applicazione della "vecchia" disciplina ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025; qualora le auto ordinate nel 2024 siano però concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla L. n. 207/2024. Nello specifico, l'art. 6, co. 2-bis, del Decreto Bollette convertito introduce ora il nuovo co. 48-bis all'art. 1 della citata L. n. 207/2024, il quale dispone che *"Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025"*.

Il Decreto Bollette convertito rende altresì definitive le disposizioni relative alla disciplina del **bonus elettrodomestici**, ovvero il contributo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (art. 1, co. 107-111, della L. n. 207/2024) per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa (i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del bonus dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze). A seguito delle modifiche introdotte dal co. 3-bis dell'art. 1 del Decreto Bollette convertito, il contributo è riconosciuto sotto forma di sconto in fattura e spetta per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, da individuare con decreto ministeriale, prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quello nuovo.

Da ultimo, tra le **altre novità** che entrano in vigore si annoverano:

- il bonus bollette, ovvero il contributo pari a 200 euro riconosciuto per il 2025 sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un Isee fino a 25.000 euro (ex art. 1, co. 1, 2 e 3);
- le modifiche alla disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (ex art. 1-bis); in particolare, le nuove disposizioni estendono la qualifica di socio o membro delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica e specificano che le PMI possono anche essere partecipate da enti territoriali;
- l'impignorabilità degli immobili di proprietà dei soggetti vulnerabili nel caso in cui: il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro, la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso o di immobili di categoria catastale A/8 e A/9 (ex art. 2, co. 2-bis). In questi casi, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del Codice civile;
- la modifica della definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica (ex art. 3-bis); in particolare, con la disposizione viene specificato che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche diverse, esse possono non appartenere allo stesso gruppo societario;
- la modifica del meccanismo per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dall'art. 16-bis del D.L. n. 17/2022 (ex art. 3-ter).

# Prassi

## Imposte dirette

### Risposta a Interpello n. 90 del 7 aprile 2025: Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – determinazione della deducibilità – articoli 86, comma 2, 95 e 109, comma 5, del TUIR.

Con la risposta ad interpello in oggetto, in tema di trattamento fiscale dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti ex art. 87 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i Premi erogati al management (Beneficiari) in forza di un Piano di incentivazione in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni che godono dei requisiti PEX, contabilizzati direttamente ad abbattimento della plusvalenza esente, devono ritenersi deducibili in misura corrispondente alla tassazione subita dalla plusvalenza.

Il quesito al vaglio dell’Agenzia delle Entrate è stato posto da una holding di investimento italiana quotata, che gestisce un portafoglio diversificato di partecipazioni e investimenti con una strategia orientata alla creazione di valore. La società ha introdotto, a partire dall’esercizio 2023, un Piano di incentivazione (di seguito, il “Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Tale Piano è volto a premiare il management per il contributo alla creazione di valore, in particolare in occasione di “Eventi di liquidità”, definiti come operazioni di dismissione totale o parziale di partecipazioni oppure quotazioni di società partecipate su mercati regolamentati o multilaterali, che generino un significativo extra valore.

Il Piano prevede l’erogazione di Premi straordinari ai Beneficiari (manager e dipendenti), subordinati al raggiungimento di specifiche performance aziendali e al perdurare del rapporto di lavoro con la società. I Premi rappresentano una parte variabile della remunerazione e sono condizionati al verificarsi di eventi futuri e incerti. Essi vengono calcolati in base all’“extra performance” generata dalla società in occasione degli “Eventi di liquidità”, con un ammontare complessivo (“Bonus Pool”) determinato come percentuale dell’extra valore ottenuto. La distribuzione del “Bonus Pool” avviene tra i Beneficiari in funzione del ruolo ricoperto e delle responsabilità assunte, con un limite massimo pari al triplo della remunerazione totale del singolo Beneficiario.

L’istante riferisce che nell’anno 2023 ha trasferito per intero la propria quota di partecipazione nella società “X” e che la plusvalenza realizzata sarà assoggettata ad imposizione nella misura del 5% in applicazione del regime PEX di cui all’art. 87 del TUIR stante la sussistenza dei necessari requisiti; il trasferimento in questione ha rappresentato un “Evento di liquidità”, nella forma di “exit” totalitaria ai sensi del Piano di incentivazione in esame. Riguardo alle modalità e ai criteri di contabilizzazione nel Bilancio 2023 dei Premi corrisposti e da corrispondere in forza del Piano di incentivazione, l’istante rappresenta che redige il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e, in linea con quanto previsto dallo IAS 1, l’onere sostenuto per i Premi non è stato rilevato contabilmente in un’autonoma voce di costo ma portato ad abbattimento del valore della plusvalenza nettizzando l’importo della stessa.

L’istante chiede quindi all’Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale da accordarsi ai predetti Premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai Beneficiari in forza del predetto Piano di incentivazione in base alle disposizioni recate dagli artt. 95, 109, co. 5, e 86, co. 2, del TUIR, e in particolare se le citate remunerazioni premiali a tale titolo erogate ai dipendenti in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni che godono dei requisiti PEX possano essere considerate interamente deducibili ai fini IRES.

La società istante ritiene che i Premi erogati ai Beneficiari del Piano debbano essere qualificati come spese per il personale e, quindi, componenti negativi di reddito interamente deducibili ai fini IRES anche qualora gli stessi siano assegnati a fronte della cessione di una partecipazione da cui origina una plusvalenza esente. L’istante argomenta che tali premi rappresentano una remunerazione integrativa per i servizi resi dal management e trovano causa diretta nel rapporto di lavoro in essere con la società. Essi sono subordinati al mantenimento del rapporto di lavoro e si inseriscono nel pacchetto retributivo complessivo, configurandosi come una parte variabile della remunerazione. A parere dell’istante, i Premi non possono essere classificati come “oneri accessori di diretta imputazione” al costo della partecipazione, poiché non sono indispensabili o strumentali alla cessione delle partecipazioni. Gli “oneri accessori”, infatti, sono “*condicio sine qua non*” per la realizzazione della cessione e si riferiscono esclusivamente a tale operazione. Al contrario, i Premi remunerano prestazioni lavorative straordinarie e non sono direttamente correlati alla cessione. L’istante sottolinea, pertanto, che i Premi, seppur a carattere episodico, dovrebbero essere considerati spese generali deducibili ai sensi dell’art. 109, co. 5, del TUIR, indipendentemente dal regime di esenzione applicabile alla plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni. Da ultimo, l’istante richiama

precedenti interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria, come la risposta ad interpello n. 539/2022, che aveva confermato l'integrale deducibilità di premi incentivanti correlati alla vendita di partecipazioni; in quel caso, l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che tali premi rappresentavano una remunerazione integrativa per i servizi resi e trovavano causa diretta nel rapporto di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate non accoglie la soluzione interpretativa proposta dall'istante e fornisce un parere basato sui principi espressi nelle circolari n. 36/E/2004 e n. 10/E/2006. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rammenta preliminarmente che i "costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni" sono da individuarsi:

- in primo luogo, negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.); e
- in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo "indistintamente" collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Gli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima, automaticamente divengono deducibili in misura corrispondente alla tassazione subita dalla plusvalenza (ovvero, nella misura del 5%). In merito agli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e, pertanto, non sono computati nella determinazione della plusvalenza, si applica il regime di indeducibilità previsto dall'art. 109, co. 5, del TUIR e, dunque, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente. Il predetto principio – che prevede appunto l'ineducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione – è stato introdotto dalla legge n. 80/2003 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) e attuato indirettamente nel TUIR attraverso il combinato disposto degli artt. 86, co. 2, e 109, co. 5, del TUIR; in particolare: (i) l'art. 86, co. 2, del TUR stabilisce che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato; e (ii) l'art. 109, co. 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Premesso ciò, con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le modalità e i criteri di contabilizzazione dei Premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai Beneficiari in forza del Piano di incentivazione adottati dall'istante in sede di determinazione della plusvalenza, tramite rilevazione dell'ammontare del Premio a diretta riduzione della stessa, denotino l'esistenza di un legame "non indistinto" con la realizzazione della plusvalenza esente. Pertanto, in considerazione del fatto che tali Premi sono stati contabilizzati dall'istante direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima e, conseguentemente, si qualificano come costi specificamente inerenti alla cessione di partecipazioni esenti, l'Agenzia delle Entrate conclude che tali Premi non possono essere considerati interamente deducibili ai fini IRES (come sostenuto dall'istante), ma sono, invece, deducibili in misura corrispondente alla tassazione subita dalla plusvalenza.

### **Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025: Rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.**

Con il principio di diritto n. 4/2025 l'Agenzia delle Entrate affronta il tema della rilevanza di un risarcimento danni ai fini dell'applicazione della disciplina sulle "Controlled Foreign Companies" ("CFC") ex art. 167 del TUIR, chiarendo che il risarcimento del danno derivante dall'interruzione di un'attività economica non rientra tra le categorie di "passive income" individuate dalla citata normativa, escludendo quindi l'applicabilità della disciplina CFC in tali casi.

La disciplina CFC, prevista dall'art. 167 del TUIR, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 142/2018, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. "ATAD") e, da ultimo, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2023 (c.d. "Decreto fiscalità internazionale"), mira a contrastare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che trasferiscono utili verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata, attraverso un meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi delle entità estere controllate al soggetto residente in Italia. In questo ambito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2021, ha chiarito che i regimi CFC non solo mirano a prevenire il differimento dell'imposizione ma hanno anche una forte connotazione antiabuso, rientrando nel generale interesse degli Stati di intercettare e contrastare fenomeni di erosione di base imponibile ("*base erosion and profit shifting*"), anche attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuati su scala transnazionale e volti a minimizzare il carico impositivo complessivo di gruppo.

L'applicazione della disciplina CFC ex art. 167 del TUIR è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

- 1) il controllo dell'entità estera da parte di un soggetto residente (co. 1 e 2);
- 2) l'assoggettamento dell'entità estera a una tassazione non congrua (co. 4, lett. a));

3) e la realizzazione di proventi classificabili come “passive income” per oltre un terzo dei proventi complessivi (co. 4, lett. b)): tali “passive income” (sostanzialmente mutuati dalle categorie reddituali indicate dall’art. 7, par. 2, della citata Direttiva ATAD) sono riconducibili alle seguenti categorie di proventi: interessi, canoni, dividendi, redditi da leasing finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie, e, infine, proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni infragruppo o da prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate specifica che il provento conseguito da una società estera a titolo di risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l’inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento interno dal citato art. 167, co. 4, lett. b), del TUIR; pertanto, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, in particolare per quanto riguarda la condizione del conseguimento di oltre un terzo dei proventi complessivi da “passive income”.

## Imposte indirette

### Risposta a Interpello n. 85 del 1° aprile 2025: Trattamento fiscale di un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d’appello.

Con la risposta ad interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accordo transattivo finalizzato alla chiusura di una lite giudiziale pendente presso la Corte d’appello che prevede il pagamento di una somma a titolo di contributo per spese legali all’avvocato della controparte è fuori campo IVA e sconta l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, da applicarsi all’importo da pagare.

Il quesito al vaglio dell’Agenzia delle Entrate concerne il trattamento fiscale di un accordo transattivo con il quale, dietro la rinuncia all’appello pendente presso la Corte d’Appello, le parti prevedono di limitare il risarcimento del danno (come stabilito dalla sentenza di primo grado) a carico dell’istante a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, nonché il pagamento di una somma di euro 20.000 a titolo di contributo per le spese legali che verrà corrisposto dalla società istante direttamente al difensore della controparte. In altri termini, dall’accordo transattivo discendono due effetti in capo alla società istante: (i) estinzione dell’obbligazione risarcitoria; e (ii) obbligo di pagamento della residua somma di euro 20.000.

L’istante chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla predetta transazione stragiudiziale e, in particolare, l’esatta identificazione della base imponibile sulla quale applicare l’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (“TUR”), ovvero se quest’ultima corrisponda al valore delle spese legali riconosciute alla controparte a chiusura tombale della controversia (euro 20 mila) o, invece, all’importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte (circa euro 12,8 milioni) o, ancora, all’importo determinato nella sentenza del Tribunale (circa euro 2,1 milioni).

L’Agenzia delle Entrate dapprima richiama il quadro normativo di riferimento, rammentando che, sul piano civilistico, la funzione della transazione è quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni (cfr. art. 1965 del Codice civile) e, al riguardo, si distinguono le figure della transazione c.d. “dichiarativa” (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione c.d. “novativa”, che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (cfr. Cass. n. 27448/2005; Cass. n. 7830/2003; Cass. n. 10937/1996).

Ai fini tributari, in particolare dell’imposta di registro, il trattamento degli atti transattivi è stabilito all’art. 29 del TUR, a mente del quale “*Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa*”. Ne deriva che, per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti; occorre altresì esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell’accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.

Nel caso di specie, con riguardo al trattamento fiscale (IVA/registo) applicabile al predetto “contributo” di euro 20.000, l’Agenzia delle Entrate precisa, preliminarmente, che tale somma è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto contrattuale: infatti, chi paga il contributo alle spese legali è l’istante, il

quale è estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l'avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione.

Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che, poiché l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico dell'istante (come richiesto dall'art. 29 del TUR), si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, da applicarsi all'importo di euro 20.000.

## Fiscalità Internazionale

### **Risposta a Interpello n. 93 del 9 aprile 2025: Interessi corrisposti da una società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) residente nel territorio dello Stato alla società controllante di altro Stato membro UE – applicabilità del regime di “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea” di cui all'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600/1973.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, in tema di applicabilità dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 di attuazione delle disposizioni recate dalla Direttiva UE “Interessi e Canoni”, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la SIIQ può applicare il regime di esenzione sugli interessi corrisposti alla società controllante residente in Lussemburgo, ai sensi dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, in quanto la SIIQ soddisfa il requisito dell'assoggettamento all'IRES richiesto dalla lett. a) del co. 1 del citato art. 26-quater. Tale conclusione si basa sull'interpretazione generale del requisito di assoggettabilità all'IRES, che include anche le società che beneficiano di regimi fiscali agevolati compatibili con la normativa comunitaria.

Il quesito al vaglio dell'Agenzia delle Entrate è stato posto da una società residente fiscalmente in Italia e soggetta al regime previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotata (“SIIQ”) dall'art. 1, co. 119 e ss., della legge n. 296/2006 (in base al quale il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136 dell'art. 1 della citata legge); la SIIQ è controllata da una società lussemburghese e ha concluso con la predetta controllante due distinti contratti di finanziamento fruttiferi di interessi. L'istante chiede quindi all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dall'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, che recepisce la Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva “Interessi e canoni”), agli interessi corrisposti alla società controllante lussemburghese in relazione ai predetti finanziamenti; in particolare, la SIIQ chiede se possa qualificarsi come soggetto “*assoggettato, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società*” ai sensi della lett. a) del co. 1 del citato art. 26-quater, considerando il regime fiscale speciale applicabile alle SIIQ.

L'Agenzia delle Entrate analizza il caso specifico alla luce della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 47/E/2005. L'Amministrazione Finanziaria rammenta che il regime di esenzione previsto dall'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 si applica ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate residenti in Stati membri dell'Unione europea, con l'obiettivo di evitare la doppia imposizione e garantire una tassazione equa. In merito al requisito dell'assoggettamento all'IRES, senza fruire di regimi di esonero, richiesto dalla lett. a) del co. 1 dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate specifica (cfr. circolare n. 47/E/2005) che tale condizione deve essere interpretata come una “assoggettabilità” di carattere generale e, in tal senso, rientrano nell'ambito applicativo del citato art. 26-quater anche quelle società che, pur essendo assoggettate in linea generale all'IRES (o alle corrispondenti imposte cui sono soggette le società e gli enti non residenti), godono, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria.

Con specifico riferimento al regime speciale delle SIIQ, quest'ultimo – introdotto dalla legge n. 296/2006 e successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 133/2014 – prevede l'esenzione dall'IRES per il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare (c.d. “gestione esente”); tuttavia, il reddito derivante da altre attività è soggetto alle ordinarie regole di tassazione in capo alla società, anche ai fini IRAP (c.d. “gestione imponibile”). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che le SIIQ non assumono la veste di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e, pertanto, dal punto di vista impositivo, i redditi prodotti dalle stesse sono sottoposti ad imposizione secondo le regole di determinazione proprie del reddito di impresa, seppur adottando il particolare regime previsto dalla disciplina SIIQ per la c.d. “gestione esente” (cfr. circolare n. 8/E/2008 e circolare n. 32/E/2015). Ne consegue che il regime fiscale delle SIIQ non configura un'esenzione totale dall'IRES, bensì un'agevolazione compatibile con la normativa comunitaria. Infine, l'Agenzia delle Entrate fa notare che, mentre la normativa sulla SIIQ dispone che agli utili distribuiti dalle SIIQ non siano applicabili le disposizioni previste dalla Direttiva UE “Madre-Figlia” (cfr. art. 1, co. 134-bis, dalla legge n. 296/2006), analoga disposizione di esclusione non è, invece, prevista in relazione all'applicazione del regime di esenzione sugli interessi di cui alla Direttiva UE “Interessi e Canoni”.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che le SIIQ soddisfano il requisito dell'assoggettamento all'IRES richiesto dall'art. 26-quater, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973 e, pertanto, gli interessi corrisposti dalla SIIQ alla società controllante lussemburghese possono beneficiare del regime di esenzione previsto dal citato art. 26-quater, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

# Contatti

## **Bari**

Corso Vittorio Emanuele II, 60  
Tel. +39 080 8680801  
Fax +39 080 8680802

## **Bologna**

Via A. Testoni, 3  
Tel. +39 051 65821  
Fax +39 051 228976

## **Brescia**

Via Vittorio Emanuele II, 42  
Tel. + 39 02 83324539

## **Catania**

Viale XX Settembre 70

## **Firenze**

Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211  
Fax +39 055 292251

## **Genova**

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel. +39 010 5317811  
Fax +39 010 585319

## **Milano**

Via Santa Sofia, 28  
Tel. +39 02 83324111  
Fax +39 02 83324112

## **Napoli**

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081 2488200  
Fax +39 081 2488201

## **Padova**

Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel. +39 049 7927977  
Fax +39 049 7927988

## **Parma**

Via Paradigna, 38  
Tel. +39 051 65821  
Fax +39 051 228976

## **Roma**

Via Vittorio Veneto, 89  
Tel. +39 06 489901  
Fax +39 06 4740131

## **Torino**

Galleria San Federico, 54  
Tel. +39 011 55421  
Fax. +39 011 5620395

## **Treviso**

Viale Fratelli Bandiera, 3  
Tel. 049 7927977  
Fax 049 7927988

## **Varese**

P.zza Montegrappa, 12  
Tel 0332 1858342  
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit